

Internazionalizzazione, *holding* intermedie e dividendi

Gian Luca Nieddu - dottore commercialista e revisore legale - Ceo di Muse Strategy S.t.p. a r.l.

Riccardo Todisco - dottore in economia - Muse Strategy S.t.p. a r.l.

Il presente contributo si occuperà di passare in rassegna principalmente i tratti distintivi di natura fiscale che rendono le società holding (incluse quelle intermedie) un importante strumento di pianificazione dello sviluppo internazionale di una impresa. Attraverso una ottimizzazione dei livelli di imposizione, è allora possibile conseguire un più efficiente impiego delle risorse finanziarie all'interno sia di gruppi multinazionali più strutturati, sia nell'ambito di realtà multinazionali di dimensioni più "tascabili". Si avrà modo di sottolineare più di una volta come – anche alla luce della evoluzione degli istituti della fiscalità internazionale – trainante dovrà essere la messa a fuoco di una chiara strategia di business, per giungerne ad analizzare sia la fattibilità economico-finanziaria sia i conseguenti riflessi di fiscalità. Infatti, per quanto possa essere quasi scontato oggi ricordarlo, la ricerca fine a se stessa di meri vantaggi tributari senza un adeguato rationale di business non potrà – presto o tardi – che condurre all'insorgenza di pesanti controversie con le varie Amministrazioni finanziarie coinvolte al punto di mettere a rischio l'intero modello di business e la sopravvivenza (quantomeno di alcuni rami) del gruppo.

Introduzione

Negli ultimi anni, è sempre più frequente l'utilizzo delle società *holding* quale strumento per fare impresa, sia che si tratti di progetti concernenti il c.d. passaggio generazionale, sia che si tratti di implementazione di modelli di sviluppo e articolazione del *business* a livello domestico e sovranazionale. In merito a questo secondo ambito, in particolare, la possibilità di costituire una società *holding*, domestica o estera, consente – come verrà approfondito nei successivi paragrafi del presente contributo – di rendere maggiormente efficiente la tassazione a livello di gruppo oltre che fornire la possibilità – ad esempio – di una migliore gestione della liquidità (aspetto decisamente cruciale in un contesto macro-economico complesso come quello che stanno affrontando le aziende di ogni dimensione).

Ecco, dunque, che una delle opzioni che è opportuno valutare nelle operazioni di riorganizzazione aziendale è la costituzione di una società intermedia (*holding* intermedia) che controlli le società situate all'estero del gruppo multinazionale. Questo consente, in prima battuta, di conferire maggiore

articolazione al gruppo in un'ottica di espansione del *business*: infatti, il separare le attività domestiche da quelle estere creando una *holding* intermedia può favorire l'ingresso di nuovi soci, la vendita di rami d'azienda (ad esempio vendita delle attività estere) e in, ultimo, essere uno strumento utile per il passaggio generazionale.

Le modalità di costituzione delle *holding*

Negli ultimi anni, le costituzioni di società *holding* si stanno diffondendo soprattutto nell'ambito del passaggio generazionale. Tra le varie modalità di costituzione, sicuramente il più favorevole è il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato disciplinato degli articoli [175](#) e [177](#), Tuir. Secondo tali disposizioni, la plusvalenza tassabile per il conferente è pari all'aumento del patrimonio netto della società conferitaria per effetto del conferimento. In un esempio pratico, il conferimento di quote societarie di controllo pari a un costo fiscale di 1.000 euro iscritte a bilancio della conferitaria per 1.500 euro, generano una plusvalenza tassabile per il conferente pari a 500. Diversamente, se la partecipazione di controllo conferita fosse iscritta nel bilancio della conferitaria per 1.000 non ci sarebbero plusvalenze da assoggettare a tassazione (c.d. "*neutralità indotta*"). Per l'applicazione di tale regime fiscale il Tuir ha stabilito i seguenti requisiti:

- i soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della conferitaria;
- attraverso tali conferimenti, la conferitaria deve acquisire:
 1. il controllo della società scambiata, ovvero incrementare la percentuale di controllo per il regime di cui all'articolo 177, Tuir; o
 2. partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ., per il regime di cui all'articolo 175, Tuir.

Con l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 177, Tuir, si è esteso l'ambito di applicazione della normativa. Infatti, nei casi in cui la conferitaria non acquisisca il controllo della conferente, il regime trova comunque applicazione qualora:

- le partecipazioni conferite rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5 o 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società interamente partecipate dal conferente, siano esse esistenti o di nuova costituzione (*holding* unipersonale).

È bene, poi, precisare che il regime di realizzo controllato è applicabile alla costituzione di società domestiche.

La normativa cambia se si desidera costituire una società comunitaria, ovvero situata in un territorio dell'Unione Europea. In questo caso, la costituzione della società in UE è disciplinata dagli articoli [178](#) e [179](#), Tuir. Per le disposizioni di tali articoli, lo scambio di partecipazioni tra soggetti residenti in Stati membri differenti non comporta la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. Per applicare tale regime è necessario allora che la società conferita e la società conferitaria siano società di capitali residenti in 2 differenti Stati UE e 1 delle 2 sia residente in Italia. A differenza del conferimento domestico di partecipazioni ([articolo 177](#), comma 2, Tuir), lo scambio intracomunitario è caratterizzato da neutralità fiscale a prescindere dall'aumento del patrimonio netto della conferitaria per effetto del conferimento.

Riprendendo il caso prima esposto, se si conferisse una partecipazione di controllo al costo fiscale riconosciuto di 1.000 euro in una società neo-costituita francese la quale iscrive tale partecipazione in bilancio per 1.500, per il soggetto conferente italiano non emergerebbe alcuna plusvalenza.

Holding e participation exemption (pex)

Il primo e, più noto, vantaggio connesso alla costituzione di una società holding è la possibilità di usufruire della c.d. *participation exemption* (o "pex"). La *pex* è stata introdotta con il D.Lgs. 344/2003, attuativo della L. 80/2003. Secondo quanto disposto dall'[articolo 87](#), Tuir, le plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni da parte di un soggetto Ires concorrono in misura minima alla formazione del reddito imponibile – essendo infatti esenti al 95% – a condizione che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti. Questi includono, tra gli altri, il periodo di possesso delle partecipazioni (almeno 12 mesi di possesso ininterrotto prima della cessione) e la residenza fiscale della società partecipata; sono, infatti, esclusi i Paesi "a fiscalità privilegiata", vale a dire quelle Nazioni comunemente definite "paradisi fiscali" poiché assoggettate a regimi di tassazione estremamente bassi o addirittura nulli.

Possono invece godere del regime *pex* tutti i soggetti di cui all'[articolo 73](#), Tuir. Nello specifico, si tratta delle società di capitali (Spa, Sapa, Srl), delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione, delle Snc e Sas (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali), delle società di armamento e degli enti pubblici e privati diversi dalle società (inclusi i *trust*, i consorzi e le associazioni non riconosciute). Non si applica, invece, alle persone fisiche, agli investitori istituzionali, alle società semplici e a tutti gli enti a esse equiparati.

L'agevolazione garantita dal regime *pex* consiste, dunque, in una considerevole detassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni, come quelle che avvengono, ad esempio, tra società controllate e *holding*. Rimanendo nell'ambito delle strutture partecipative con società *holding*, alla *pex* deve poi aggiungersi il regime di tassazione (assolutamente favorevole) riservato ai dividendi. Infatti, i dividendi distribuiti dalle società operative di cui la *holding* detiene le

partecipazioni vengono tassati ai fini Ires all'1,2% (l'imponibilità è solo per il 5% di essi, quindi si considera il 24% del 5%) ai sensi del comma 2, dell'[articolo 89](#), Tuir. È allora appena il caso di ricordare che i dividendi, se percepiti da una persona fisica residente in Italia, verrebbero assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%. In questo caso, lo strumento della *holding* risulta decisamente vantaggioso qualora venisse utilizzato come "cassaforte" allo scopo di effettuare nuovi investimenti, che siano acquisto di altre partecipazioni o investimenti immobiliari. Infatti, nel caso in cui il socio volesse effettuare questo tipo di operazioni direttamente, scontaerebbe un'imposta pari al 26% sugli utili percepiti.

Riassumendo, per ciò che riguarda le *holding*, il regime di *participation exemption* risulta accessibile in presenza delle seguenti condizioni:

1. possesso ininterrotto della partecipazione dal 1° giorno del 12° mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
2. classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
3. residenza fiscale in un Paese che non abbia regime fiscale privilegiato da parte delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della *holding*;
4. esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'[articolo 55](#), Tuir.

Un ulteriore vantaggio connesso alla costituzione di una c.d. *holding* intermedia europea è dato dalla possibilità di sfruttare la Direttiva 90/435/CEE (c.d. Direttiva Madre-Figlia)¹. Si considera società madre la società insediata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea che detenga una partecipazione minima, attualmente pari al 10%, nel capitale (o nei diritti di voto) di una società di un altro Stato membro. Gli ordinamenti fiscali degli Stati membri possono stabilire anche un ulteriore requisito di carattere temporale, ossia la facoltà di non applicare il beneficio dell'esenzione accordato agli utili nell'ambito della Direttiva Madre-Figlia qualora la partecipazione non risulti detenuta ininterrottamente da almeno 2 anni (in proposito si deve ricordare come le disposizioni di recepimenti italiane prevedano un *holding period* di un anno). Il dividendo comunitario, quindi, giunge alla società italiana scontando una ritenuta alla fonte pari a zero ed è esente per il 95% del suo ammontare.



Da questo punto di vista, il trattamento riservato al dividendo comunitario è equivalente a quello per il dividendo domestico poiché entrambi sono esenti da imposizione per una porzione pari al 95% del loro ammontare.

¹ Direttiva inizialmente rifiuta nella Direttiva 2011/96/UE, successivamente modificata dalle Direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE. Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'articolo 27-bis, D.P.R. 600/1973.

A tal proposito, giova ricordare che – per quanto concerne la Confederazione Elvetica – seppur Stato *extra UE*, è in vigore l'Accordo Comunità Europea – Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 che agevola la distribuzione di dividendi tra soggetti comunitari e soggetti elvetici. Tale accordo prevede una ritenuta alla fonte pari a zero per i dividendi distribuiti tra soggetti comunitari e soggetti elvetici, a patto che siano rispettati i seguenti requisiti:

- partecipazione pari al 25%;
- partecipazione detenuta ininterrottamente per almeno 2 anni.

Pertanto, le differenze sostanziali rispetto alla Direttiva Madre-Figlia risiedono nella quota di partecipazione (10%) e nell'*holding period* (un anno).

In breve, dunque, da quanto sopra emerge che le differenze tra l'operare attraverso una *holding* intermedia domestica e una *holding* intermedia comunitaria sono minime. Il punto a favore di una *holding* intermedia europea per un soggetto italiano è da ricercare principalmente nella neutralità fiscale dell'operazione².

La scelta tra una *holding* intermedia domestica o una *holding* intermedia europea potrà ad esempio dipendere dalla natura del gruppo: ovvero, se il gruppo ha una forte presenza *extra UE* allora si potrà prendere in considerazione la costituzione di una *holding* intermedia comunitaria al fine di "convogliare" i dividendi in Unione Europea. Questo, se da un lato può essere un'operazione attraente, presenta alcune criticità che saranno descritte nel successivo paragrafo.

Holding intermedia estera e disciplina CFC: questione di tassazione

Il primo profilo di rischio è l'applicazione della disciplina *CFC* (*Controlled Foreign Companies*). In estrema sintesi, il regime delle *CFC* è disciplinato dall'[articolo 167](#), Tuir. In particolare, si applica alle persone fisiche, società di persone e soggetti IRES residenti che controllano direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ., società non residenti oppure partecipano per oltre il 50% ai loro utili.

Il regime in questione prevede l'imputazione del reddito prodotto da soggetti non residenti al soggetto controllante residente, al ricorrere congiunto dei seguenti requisiti:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile *ante* imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal

² Articolo 178, Tuir.

revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate³;

– oltre 1/3 dei proventi sono redditi passivi (c.d. *passive income*). Rientrano in tale categoria:

1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4. redditi da *leasing* finanziario;
5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente⁴.

Un esempio potrà aiutare a comprendere se una *holding* estera con tassazione nel Paese di localizzazione inferiore al 15% e solamente redditi passivi sia soggetta alla disciplina *CFC*. Il primo punto da affrontare è la tassazione effettiva della *holding* estera. Come specificato dall'[articolo 167](#), Tuir, se la tassazione effettiva è inferiore al 15%, il soggetto controllante deve verificare che la tassazione della *holding* estera non sia inferiore alla metà della tassazione a cui sarebbe stata soggetta qualora fosse stata residente in Italia. In Italia, una *holding* pura di partecipazioni i cui utili derivano solamente dai dividendi delle partecipazioni, gode di un'esenzione pari al 95% dei dividendi percepiti⁵ ovvero i dividendi percepiti sono imponibili solamente per il 5% del loro ammontare su cui poi sarà calcolata l'Ires da versare.

Tale regime è definito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate come un "*regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi*

³ [Provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021](#).

⁴ Ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto Mef emanato ai sensi del comma 7, dell'articolo 110, Tuir.

⁵ Articolo 89, Tuir.

connessi alla partecipazione⁶. Alla luce di quanto esposto, si può considerare la tassazione di una *holding* italiana pari a zero solamente nel caso in cui, nel Paese in cui sia localizzata la *holding* controllata, vi sia un'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione. Ad esempio, nel caso di una *holding* lussemburghese (Alfa), va rilevato che la normativa del Lussemburgo prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte.

Tale meccanismo (c.d. *recapture*), quindi, opera solo nel caso in cui Alfa ceda la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto. Per le ragioni sovraesposte, non si può affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda "l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione"⁷. In questo caso, quindi, dovrà essere calcolato l'*effective tax rate*⁸ confrontandolo con il *virtual tax rate* per vedere se il livello di imposizione sia inferiore al 50%.

Poiché i requisiti per l'applicazione della disciplina *CFC* devono essere rilevati congiuntamente, risulta congruo ricordare che nell'ambito dei *passive income* rientrano anche i servizi a basso valore aggiunto. Le attività che rientrano nei *passive income* sono quelle individuate dal comma 4 dell'[articolo 167](#), Tuir e già in precedenza esposte ovvero quei proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate all'interno dei gruppi multinazionali. Le medesime disposizioni *CFC* precisano che, ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto Mef emanato ai sensi del comma 7 dell'[articolo 110](#), Tuir⁹. Il rinvio ultimo, per così dire, è dunque quello contenuto al Capitolo VII delle Linee guida Ocse, ove si legge che i servizi a basso valore aggiunto (*low value-adding services*) devono:

- avere natura di supporto;
- non far parte dell'attività principale del gruppo multinazionale (ossia non contribuire in maniera economicamente significativa alle attività economiche del gruppo multinazionale);
- non richiedere l'uso di beni immateriali;
- non comportare l'assunzione di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio e non dare luogo alla creazione di un rischio significativo per il prestatore del servizio.

Successivamente, sempre al punto 7.47 delle Linee guida OCSE, sono riportate le attività che non costituiscono servizi a basso valore aggiunto e al successivo punto 7.49 vengono riportate la attività che solitamente sono considerate a basso valore aggiunto¹⁰.

⁶ [Provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021](#), § 5.1, lettera g).

⁷ Principio di diritto del 5 aprile 2021.

⁸ ETR = (imposte correnti dovute e imposte anticipate e differite in bilancio) / utile ante imposte in bilancio.

⁹ Articolo 7, D.M. 14 maggio 2018.

¹⁰ § 7.49: "The following bullet points provide examples of services that would likely meet the definition of low value-adding services provided in paragraph 7.45: - accounting and auditing (...); - processing and management of accounts receivable and accounts payable (...); - human

Pertanto, attestato il livello di tassazione inferiore al 15%, rendere la *holding* una *service company* del gruppo che eroga servizi a basso valore aggiunto per le altre controllate non risulta una strada percorribile (*i.e.*, efficiente da un punto di vista fiscale e dei flussi finanziari). Infatti, i servizi a basso valore aggiunto si qualificano come *passive income* e non consentono la disapplicazione della disciplina *CFC*. Diversamente, qualora la stessa società svolgesse servizi di altra natura e non qualificabili come a basso valore aggiunto, allora potrebbe non essere applicata la disciplina *CFC* e la società *holding* potrebbe divenire l'entità attraverso la quale veicolare i dividendi provenienti dalle altre controllate estere.

Ai sensi dell'[articolo 167](#), comma 10, Tuir, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti *CFC* non concorrono alla formazione del reddito del socio italiano fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza, anche nei periodi d'imposta precedenti.

Analizzando le attuali disposizioni in vigore, la [circolare n. 18/E/2021](#) (§ 10) ha chiarito che i dividendi distribuiti dalla *CFC* non sono assoggettati a imposizione nei limiti dell'importo già tassato per trasparenza in Italia, mentre all'eventuale eccedenza si applica il regime ordinario dei dividendi percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che si considera superato quanto precedentemente affermato nelle circolari [n. 51/E/2010](#) (§ 8.3) e [n. 23/E/2011](#) (§ 7.5).

In sostanza, nell'ipotesi in cui la quota dell'utile della *CFC* di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l'eccedenza sconterà l'imposizione ordinaria riguardante i dividendi "*ordinari*" (nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica oppure con l'applicazione dell'Ires sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso ex [articolo 89](#), Tuir). Più precisamente, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella [circolare n. 18/E/2021](#), "*per ottemperare al disposto della direttiva, l'applicazione della disciplina CFC determina l'accumulo di un "basket" di utili della CFC tassati per trasparenza. Tale basket rappresenta una sorta di "franchigia" all'interno della quale gli utili successivamente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare (di nuovo) l'imposizione in capo al partecipante residente*".

L'esempio proposto dalla circolare n. 18/E/2021, così come formulato, sembra però non raggiungere lo scopo della norma, almeno con riferimento ai soggetti Ires. L'Amministrazione finanziaria riporta, al § 10 della suddetta circolare, l'ipotesi in cui un soggetto Ires non las/lfrs *adopter*, che detiene il 100% della controllata estera (*CFC*), la quale realizza in un determinato anno un utile pari a 200, costituito da 180 dividendi "*white list*" e 20 dividendi "*black list*". Tale utile, in applicazione della disciplina *CFC*, verrà tassato per trasparenza in capo al soggetto controllante.

resources activities (...); - monitoring and compilation of data relating to health, safety, environmental and other standards regulating the business; - information technology services where they are not part of the principal activity of the group (...); - internal and external communications and public relations support (but excluding specific advertising or marketing activities as well as development of underlying strategies); - legal services (...); - activities with regard to tax obligations (...); - general services of an administrative or clerical nature".

Nello specifico, i dividendi *white* verranno tassati per il 5% del loro ammontare, ossia per 9; mentre, i dividendi *black* saranno tassati interamente per trasparenza, *i.e.* per 20. L'ammontare di reddito che andrà a costituire la franchigia, *c.d. basket*, sarà, dunque, pari a 29.

Laddove successivamente la *CFC* dovesse distribuire tali utili, questi ultimi, essendo già stati tassati per trasparenza, si considerano dividendi *white* e, dunque, se eccedenti la franchigia sconteranno sulla differenza l'imposizione ordinaria del 24% sulla quota imponibile del 5%.

Pertanto, con riferimento all'esempio appena sopra riportato, nel momento in cui l'utile di 200 dovesse essere distribuito, secondo quanto affermato nella sopra citata circolare, questo sconterà l'imposta limitatamente per l'eccedenza, ossia per 171, essendo la franchigia pari a 29. Una volta che il *basket* si sia interamente consumato riserve formate sia con utili *white* che con utili *black*, gli utili distribuiti si presumono prioritariamente attinti, ovviamente fino a concorrenza, dalle riserve di utili *white*¹¹.

Holding intermedia estera e società schermo: criticità

La regolamentazione fiscale dei dividendi è disciplinata dall'[articolo 89](#), Tuir, il quale stabilisce, al comma 2, che *"gli utili distribuiti da società ed enti menzionati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono alla determinazione del reddito dell'anno in cui vengono percepiti, poiché esclusi dal calcolo del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro importo"*. Il comma successivo afferma che anche gli utili provenienti da soggetti esteri, cioè società ed enti di cui all'[articolo 73](#), comma 1, lettera d), Tuir, siano esentati nelle stesse proporzioni degli utili distribuiti da società nazionali, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- gli utili devono essere non deducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di origine;
- il soggetto estero non deve risiedere in Paesi a fiscalità agevolata, ovvero quelli identificati in base ai criteri stabiliti dall'[articolo 47-bis](#), comma 1, Tuir. Se, invece, il soggetto distributore dei dividendi risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, per considerare gli utili esenti è necessario dimostrare, fin dal primo periodo di detenzione della partecipazione, il rispetto della condizione indicata al comma 2, lettera b) dello stesso articolo.



Pertanto, la normativa italiana impone la tassazione integrale dei dividendi provenienti da società o enti ubicati in Stati o territori con fiscalità agevolata, salvo dimostrazione della cosiddetta *"seconda esimente"*, ossia che la delocalizzazione non abbia lo scopo di trasferire i redditi in giurisdizioni a regime fiscale favorevole, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero.

¹¹ Articolo 1, comma 1008, L. 205/2017.

Per identificare quali Stati o territori abbiano un regime fiscale agevolato si fa riferimento all'[articolo 47-bis](#), comma 1, Tuir, introdotto con l'[articolo 5](#), D.Lgs. 142/2018, il quale stabilisce che "i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha firmato un accordo per uno scambio effettivo di informazioni, sono considerati privilegiati: a) quando l'impresa o ente non residente, controllato ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da un soggetto italiano, soddisfa la condizione del comma 4, lettera a), del medesimo articolo; b) in assenza del requisito di controllo di cui alla lettera a), quando l'aliquota nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quella applicata in Italia. Si tiene conto anche di regimi speciali applicabili solo a particolari categorie di soggetti, che riducono la base imponibile al di sotto del limite previsto e, nel caso di regimi speciali che interessino solo parte dell'attività economica del soggetto estero, tale attività deve risultare prevalente in termini di ricavi rispetto ad altre attività".

Inoltre, è fondamentale considerare che:

- la norma antielusiva può essere disapplicata in caso di interpello favorevole ai sensi dell'[articolo 167](#), comma 5, Tuir;
- I dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata, ma riferiti a utili prodotti in anni in cui la società estera operava a regime fiscale ordinario, non sono considerati provenienti da un paradiso fiscale, secondo la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, [comma 1007](#), L. 205/2017).

Riguardo alla prevalenza delle disposizioni tributarie internazionali su quelle nazionali, vi è un consenso giuridico quasi unanime che ribadisce la superiorità delle norme convenzionali per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, in caso di "pianificazione fiscale aggressiva" o comportamenti abusivi, prevalgono le norme interne progettate per contrastare tali fenomeni rispetto a quelle convenzionali.

La normativa generale anti abuso è stata chiarita con il comma 1, [articolo 10-bis](#), L. 212/2000, che definisce quando un'operazione può essere considerata abusiva. La norma stabilisce che l'Amministrazione fiscale deve dimostrare 3 condizioni:

1. assenza di "sostanza economica" delle operazioni, ossia atti o contratti che non producono effetti diversi dai vantaggi fiscali.
2. il raggiungimento di un "vantaggio fiscale" come scopo principale.
3. ottenimento di un vantaggio fiscale "indebito", in contrasto con le finalità delle norme fiscali.

L'assenza di anche solo uno di questi tre elementi fa venir meno l'abusività dell'operazione.



Il comma 3 precisa, inoltre, che non sono considerate abusive le operazioni che, pur presentando i 3 requisiti, sono giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali, anche di tipo organizzativo o gestionale, mirate al miglioramento dell'impresa.

Il Commentario OCSE afferma che *“l'utilizzo di società schermo può essere contrastato con disposizioni riguardanti le imprese estere partecipate”* e che uno Stato contraente può *“tassare i propri residenti sui redditi derivanti da partecipazioni detenute in Stati esteri”*.

Il termine *“società schermo”* (o *conduit company*) identifica una struttura artificiosa finalizzata ad *“aggirare”* la normativa interna dei singoli Stati membri. Quindi, la funzione di questi *“schermi”* è l'ottenimento di un vantaggio fiscale tramite l'elusione della norma tributaria. Sono state individuate nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza le caratteristiche della *“no genuine economic activity”*, quali ad esempio:

- l'inesistenza sostanziale di un complesso societario organizzato, professionale ed economicamente rilevante;
 - l'assenza dell'attività economica prevalente all'interno dello Stato;
 - l'esistenza di pattuizioni *intercompany* che prevedono l'obbligo di retrocessione del provento;
 - l'interposizione di una *“conduit”* che ovviamente non è la *“beneficiaria effettiva”* di un determinato provento;
 - lo svolgimento della prevalente attività della controllata in uno Stato diverso da quello della fonte;
 - l'arco temporale ristretto tra le operazioni intercorse tra le consociate;
 - l'assenza di valide ragioni *extra* fiscali che abbiano indotto la società a operare la delocalizzazione.
- Quindi, la costituzione di una *holding* intermedia in un determinato Paese al fine di sfruttare Convenzioni contro le doppie imposizioni più favorevoli (c.d. *“treaty shopping”*) oppure al fine di sfruttare le Direttive europee (ad esempio *“Madre-Figlia”*) porta a una considerevole esposizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La riorganizzazione aziendale del gruppo va, dunque, pianificata evitando azioni che possano esporre il gruppo a un rischio fiscale elevato. In questo quadro, si inseriscono – in modo costruttivo e strumentale – anche le analisi riguardanti il *transfer pricing* che offrono l'occasione per compiere un approfondimento sul modello operativo, consentendo in ultima istanza una sintesi tra aspetti operativi e disposizioni di natura tributaria (sia dei singoli Paesi ove il gruppo è in vario modo presente, che di fiscalità internazionale), in grado così di individuare le principali criticità anche fiscali.

Considerazioni finali: internazionalizzazione d'impresa tra *business rationale* ed efficienza fiscale

In questo contributo abbiamo voluto concentrare l'attenzione su alcuni aspetti di natura strettamente tributaria (in particolare, di fiscalità internazionale) a nostro avviso imprescindibili allorquando una impresa si accinge a disegnare il proprio processo di internazionalizzazione, sia

che si tratti del primo passo oltre confine, sia che si tratti di una espansione (con eventuale rivisitazione) delle modalità di presenza sui mercati esteri.

Ecco allora che il progetto di internazionalizzazione deve avere necessariamente inizio da una chiara messa a fuoco degli obiettivi di natura operativa in una più complessiva visione strategica sull'evoluzione del *business*. Un tale approccio consentirà allora di disegnare un percorso in grado di riunire a fattori comune – armonizzandoli – aspetti di natura:

- operativa e di *business* (tra cui le attività di R&S, la produzione, la commercializzazione, i servizi *post vendita*);
- fiscale (alla luce sia delle disposizioni tributarie domestiche – guardando sia i soci sia la società – sia di fiscalità internazionale); e
- senza dimenticare una importante riflessione sulla struttura organizzativa della realtà aziendale, mappando risorse (sia finanziarie sia in termini di competenze, ad esempio) presenti e di cui dotarsi. In una prospettiva così allargata, le società *holding* – incluse quelle intermedie – si pongono allora come uno strumento per la gestione operativa su scala *cross border* di una realtà aziendale ramificata e diversificata, offrendo al contempo la possibilità di perseguire una positiva razionalizzazione e ottimizzazione di aspetti di fiscalità internazionale che diventano a loro volta sostegno per lo sviluppo e la crescita delle attività economiche.